

REGOLAMENTO (CEE) N. 555/84 DELLA COMMISSIONE
del 29 febbraio 1984
relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 62.02 B IV della tariffa
doganale comune

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 3,

considerando che, per garantire un'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, è necessario adottare delle disposizioni concernenti la classificazione di manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi annodati a mano secondo la tecnica dei pizzi macramé, che si presentano sotto forma di contenitori per sospendervi vasi di fiori e sono utilizzati principalmente per l'arredamento interno;

considerando che la tariffa doganale comune allegata al regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3333/83 ⁽³⁾, nella voce 59.06, comprende «altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto», nella voce 62.02, in particolare, «tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento» e, nella voce 62.05, «altri manufatti confezionati di tessuti»;

considerando che, ai sensi della nota 1 A del capitolo 59, la denominazione «tessuti» comprende, tra l'altro, i pizzi della voce 58.09; che gli articoli in questione sono confezionati secondo la tecnica dei pizzi macramé indicata nella voce 58.09 e che, pertanto, i prodotti in parola non possono essere classificati nella voce 59.06;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 1984.

considerando che gli articoli di pizzo, ad eccezione dei pizzi in pezza, in strisce o in motivi, sono generalmente classificati nei capitoli 61 e 62 secondo la loro natura;

considerando che, per la classificazione degli articoli in questione, che non costituiscono indumenti né accessori di indumenti compresi nel capitolo 61, deve essere preso in considerazione il capitolo 62;

considerando che gli articoli in questione che presentano il carattere di articoli di arredamento sono pertanto da classificare nella sottovoce tariffaria 62.02 B IV;

considerando che le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura della tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi annodati a mano secondo la tecnica dei pizzi macramé, sotto forma di sospensioni contenenti un vaso da fiori e utilizzati soprattutto nell'arredamento interno delle abitazioni, rientrano nella sottovoce seguente della tariffa doganale comune:

62.02 Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina, tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento:

B. altri

IV. Tende ed altri manufatti per l'arredamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 313 del 14. 11. 1983, pag. 1.